

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 1 marzo 2021, n. 28

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 143 del 4 settembre 2020 relativamente alla Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012 della Determina dirigenziale n. 27 del 22 febbraio 2018, in favore della Società CW1 S.r.l. con sede legale in Lucera, Via Trento, 45 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola (FG) loc. "Santa Maria dei Manzi" e relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN "Foggia-Palo del Colle.

Preso d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis co. 1 lett. b) "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).

IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione "Infrastrutture Energetiche e Digitali" afferenti al Dipartimento "Sviluppo Economico" al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

Rilevato che:

alla Società CW1 S.r.l. con sede legale in Lucera, Via Trento 45 con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22 febbraio 2018 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola (FG) loc. "Santa Maria dei Manzi" e relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN "Foggia-Palo del Colle, notificata alla società in data 7.3.2018;

alla Società CW1 S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 31 agosto 2018, proroga di inizio lavori di mesi dodici ai sensi dell'ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., fissando il nuovo termine al 7 settembre 2019;

alla Società CW1 S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 31 luglio 2019, proroga di inizio lavori di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'ex art. 22 lett. a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, fissando il nuovo termine al 7 settembre 2020;

la società CW1 S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 7.08.2020 – 0005630 ha formulato, richiesta di una ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, per la costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 27/2018, per le seguenti motivazioni:

“...la società intende partecipare alla prossima procedura d'asta di cui al DM 04/07/2019, che si aprirà il 30 settembre 2020 con chiusura il 30 ottobre con pubblicazione delle graduatorie al 30 gennaio 2021...”

“...In virtù delle misure adottate dal Governo contro l'emergenza sanitaria COVID-19, ovvero ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 103 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 37 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentorio, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e quella del 15 aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020", di conseguenza, il corrente termine di inizio lavori del progetto autorizzato, tenuto conto di detta sospensiva, scade il 29.11.2020.....”;

con Determinazione dirigenziale n. 143 del 4 settembre 2020 non si è ritenuta la data 29 novembre 2020 quale nuova scadenza del termine di inizio lavori in virtù della invocata sospensiva ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, ma si è ritenuto di concedere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a tutto il 07 settembre 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

con successiva nota del 29 gennaio 2021 acquisita agli atti al n. 1031 del 1 febbraio 2021 la società chiede:

- 1) rettifica, per sopravvenuta modifica normativa, della DD. 158/2020 di concessione della ulteriore proroga;
- 2) procedere alla rideterminazione del termine di inizio lavori al 7 settembre 2020, fissando la scadenza a 90 giorni dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria;

Premesso che:

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; detto stato di emergenza è stato prorogato al 15.10.2020 con DL n. 83/2020, successivamente al 31.01.2021 con DL n. 125 del 7.10.2020 e, da ultimo, al 30.04.2021 con DL n. 2 del 14.01.2021.

L'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in*

scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20.

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis co. 1 lett. a) *“Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza”* l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 oggi così recita: *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*; mentre in virtù dell'art. 3 bis co. 1 lett. b) della L.159/2020 *“Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza”* il l'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 è oggi così recita *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”*.

Dato atto :

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 27 del 22.2.2018 è stata pubblicata sul BURP n. 48 del 15.04.2018;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto di Autorizzazione Unica era previsto entro il 07.09.2020;
- che per effetto della modifica dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis *“Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza”* della L. 159/2020 il provvedimento autorizzatorio citato deve ritenersi vigente e mai scaduto;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

- prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis *“Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza”* della L. 159/2020;
- prendere atto che la proroga concessa con D.D. 143 del 4 settembre 2020 decorrerà dalla scadenza dei 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, tenuto conto del fatto che per effetto della L. 27/2020 il provvedimento autorizzatorio di cui alla D.D. 28/2018 risulta vigente stante la permanenza dello stato di emergenza;
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 143 del 4 settembre 2020 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici), precisando che la stessa viene confermata con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni *“dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

- di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 1.2.2021 – 001032 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola (FG) loc. “Santa Maria dei Manzi” e relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN “Foggia-Palo del Colle, notificata alla società in data 7.3.2018;

- di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020;

- di prendere atto che la proroga concessa con D.D. 143 del 4 settembre 2020 decorrerà dalla scadenza dei 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 143 del 4 settembre 2020 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici), precisando che la stessa viene confermata con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni *“dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all’Albo Telematico
 - o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;

- al Comune di Cerignola;
- alle Società CW1 S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore